



CITTÀ DI ESTE
(Provincia di Padova)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 20/09/2024

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Pajola

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Il Segretario Generale
Maurizio Lucca

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

OGGETTO:

**INTERVENTI DI CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
REALIZZAZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE E
ADESIONE AL PROGETTO "MO-VE IN"
(MONITORAGGIO VEICOLI INQUINANTI) COME MISURA
ALTERNATIVA ALLE MISURE DI CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025.**

L'anno 2024, il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:11 nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
PAJOLA MATTEO	Sindaco	X	
SPIGOLON SIMONETTA	Assessore		X
FORNASIERO ALBERTO	Assessore	X	
BUSINAROLO LUIGIA	Assessore	X	
RAMAZZINA LORIS PIETRO	Assessore	X	
BERTAZZO ERIKA	Assessore	X	

Il Sindaco, Matteo Pajola, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Maurizio Lucca, Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, ed in particolare l’art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell’11.11.2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- il Tavolo Tecnico Zonale dell’intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali e nel 2005, con Disposizione n°.1/2005, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;
- il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l’altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
- in base all’accordo di programma del Bacino Padano, sottoscritto il 9 giugno 2017 dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte con il Ministero dell’Ambiente, ha stabilito una serie di misure stringenti, rispetto agli anni precedenti, stabilendo altresì il limite massimo di PM¹⁰ in 50 microgrammi per metrocubo anziché 100 microgrammi come in passato;
- con DGRV 1855 del 29/12/2020 la Regione Veneto che ha disposto, con decorrenza 01.01.2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23.10.2012;

Considerato che:

- con il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria" (di seguito Accordo), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, al fine di avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle Regioni, sono state definite, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del bacino padano;
- nonostante i positivi effetti prodotti dai menzionati Accordi, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM10, la Commissione europea per la procedura di infrazione avviata nel 2014, ha deferito, nel maggio 2018, alla Corte di Giustizia europea lo Stato Italiano condannandolo con sentenza del 10 novembre 2020 per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE;
- a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, riguardante il superamento dei valori limite della qualità dell'aria per il Pm¹⁰, con deliberazione n. 238 del 02.03.2021 la Regione Veneto ha emanato un pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- la Regione Veneto, nel valutare l'importanza del rispetto della direttiva 2008/50/CE e delle normative nazionali per le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, nell'ambito delle proprie competenze, in linea con le azioni individuate dal P.R.T.R.A. e con le misure previste dal citato Accordo, con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238 ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione per la sostituzione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, per la sostituzione di veicoli privati considerati inquinanti, per il trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), per interventi sulle attività zootecniche;

- a fronte della specificità delle condizioni meteo-climatiche delle Regioni del Bacino Padano, note anche alla Commissione europea, che favoriscono l'aumento delle concentrazioni del PM10 determinando situazioni di inquinamento più critiche rispetto a quelle delle altre Regioni, sono state destinate apposite risorse statali per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, assegnando alla Regione del Veneto per gli anni 2020 - 2034 considerevoli risorse economiche, finalizzata ad incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa in quanto l'apporto emissivo degli apparecchi obsoleti risulta particolarmente significativo per il superamento del parametro PM10;
- con DGRV n. 1537 del 11 novembre 2021 “Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016”, la Regione ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 con affidamento all'ARPAV della predisposizione della proposta di Piano, tesa ad aggiornare quello esistente, che l'incarico alla medesima Agenzia volto all'attuazione di una serie di attività integrative riguardanti approfondimenti scientifici afferenti aspetti emissivi funzionali all'aggiornamento del documento programmatico che prevede per la riduzione delle emissioni di particolato, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e che rappresenta la principale criticità per la qualità dell'aria nella Regione del Veneto, i settori sui quali intervenire prioritariamente, come : il riscaldamento domestico mediante combustione a biomassa ed efficientamento energetico degli edifici, l'agricoltura e il trasporto.

Dato atto che:

- la qualità dell'aria è un fattore fondamentale per il benessere dei cittadini e la protezione dell'ambiente e, oltre alle politiche dirette ad affrontare le numerose e complesse sfide ambientali per realizzare misure strutturali e scelte di ampia visione, è altrettanto importante anche adottare misure temporanee o emergenziali che rispondono alla contingenza;
- con la DGRV n°. 836 del 06.06.2017, di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);
- con deliberazione DGRV 1500 del 26 ottobre 2018 la Regione Veneto ha dato la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;
- la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;
- la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;
- Arpav, durante la riunione telematica del TTZ del 15 luglio 2024 (indetta dalla Provincia di con nota del 05.07.2024 – prot. Com.le 28318) ha presentato la situazione della qualità dell'aria nell'anno 2023, l'aggiornamento dei superamenti del PM10 nell'anno 2024 e gli eventuali episodi di allerta 2023-2024, e dalla quale si evince il superamento del limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;
- alla data del 16 settembre 2024 - relativamente al conteggio del numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM¹⁰ per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2024, nella stazione di Este situata in via Stazie Bragadine sono stati validati n. 35 sforamenti, e pertanto è opportuno attuare di conseguenza le misure di contrasto predisposte dalla Regione e dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale.

Visto che:

- la Regione Veneto, con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. adottato con D.G.R. del 2 maggio 2024 pubblicata sul B.U.R. n. 72 del 31 maggio 2024, ha attivato, anche nel territorio dei Comuni regionali aderenti e già attivo nelle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, il progetto

“MoVe-In” che si affianca alle misure di limitazione della circolazione attive dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 e al potenziamento dei controlli volti all'accertamento dell'applicazione dei divieti;

- tale progetto prevede il controllo delle emissioni attraverso il monitoraggio delle percorrenze dei veicoli dei cittadini aderenti, tenendo conto dell'uso effettivo del mezzo e dello stile di guida adottato permettendo, ai proprietari dei veicoli più inquinanti e che non possono affrontare i costi dell'acquisto di un nuovo veicolo ed hanno modeste esigenze di mobilità in termini chilometrici, di poter circolare anche nelle zone in cui sono vigenti i blocchi orari e giornalieri disposti dalle ordinanze comunali per la qualità dell'aria, nel limite della soglia chilometrica annua assegnata;
- la Regione Veneto, con nota pervenuta al Prot. Com.le n. 25735 del 18.06.2024, ha comunicato a tutti i Comuni, non già ricompresi nel territorio di applicazione “dell’agglomerato”, la possibilità di manifestare la propria volontà di adesione al progetto “MoVe-In”, anche ai fini dell’aggiornamento del territorio di applicazione del progetto in relazione alla prossima stagione di limitazioni della circolazione veicolare;
- l’Amministrazione comunale, con nota del 29.07.2024 - prot. Com.le n. 31388 - ha comunicato la propria volontà di aderire a tale progetto anche per questo Comune, con la previsione che successivamente si dovessero comunicare i nominativi degli operatori di Polizia Locale preposti al controllo sul territorio per la successiva abilitazione all’accesso alla piattaforma telematica ed all’apposita formazione.

Preso atto che con nota del 27 agosto 2024, pervenuta al prot. Com.le n. 34668 del 27.08.2023, la Provincia di Padova ha inviato ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'ultimo incontro del 29 luglio 2024 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova”, le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, come da Disposizione N.44 del 29.07.2024, per la stagione invernale 2024-2025 con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico e suddivise per tipologia di appartenenza dei Comuni e contestualizzate a livello locale, precisamente in:

- Allegato A, per i Comuni dell’AGGLOMERATO PADOVA,
- Allegato B, per i Comuni “fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti”,
- Allegato C, per i Comuni “fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti”.

Ritenuto opportuno, in applicazione della Disposizione N. 44 sopra richiamata, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti, di seguito previste:

“COMUNI FUORI AGGLOMERATO E MAGGIORI DI 10.000 ABITANTI”

PERIODO INVERNALE, DAL 01/10/2024 SINO AL 30/4/2025 “LIVELLO VERDE”:

1. Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

nelle aree individuate e nel periodo individuato dal **01.10.2024** sino al **30.4.2025**, con l’esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni riportate indicate nell’**allegato A**, che fa parte integrante della presente, e per i veicoli privati compresi, di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., nel periodo di nessun allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da **sabato 14/12/24 a lunedì 06/01/25; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25 e 26 dicembre 2024**, come richiamata la deroga prevista all’allegato D della disposizione n. 43 della Provincia e riportato nell’allegato A del provvedimento comunale proposto, è prevista l’esclusione per tutti i veicoli sopra elencati per il periodo dal **14 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025**.

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2. Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

3. Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale.
4. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici.
5. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*) e di divieto utilizzo fino a due stelle compresi;
6. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
7. prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.U.A), nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
 - la copertura delle strutture di stoccaggio liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento liquami, nei periodi in cui è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti secondo quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale in materia in vigore, n. 140 del 25.10.2017 o eventuali ordinanze successivamente emanate);
8. obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
9. favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE, tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01.10.2024 al 30.04.2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

1. PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" - *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

- 1a)** divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate e nel periodo individuato dal **01.10.2024** sino al **30.4.2025**, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni riportate indicate nell'**allegato A**, che fa parte integrante della presente, e per i veicoli privati compresi, di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*,

nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 14/12/24 a lunedì 06/01/25; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25 e 26 dicembre 2024, come richiamata la deroga prevista all'allegato D della disposizione n. 44 della Provincia e riportato nell'allegato A del provvedimento comunale proposto, è prevista l'esclusione per tutti i veicoli sopra elencati per il periodo dal **14 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025**. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);
(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

- Ib)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- Ic)** divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- Id)** limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- Ie)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- If)** **divieto di spandimento dei liquami zootecnici-e**, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01.10.2024 al 15.04.2025);
- Ig)** obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- Ih)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL (Trasporto Pubblico Locale);
- Ii)** potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- Ij)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- Ik)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- Il)** favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA "LIVELLO ROSSO" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2a) divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'**allegato A** che fa parte integrante della presente disposizione; richiamando la deroga prevista all'allegato D della disposizione n. 42 della Provincia e riportato nell'allegato A del provvedimento comunale proposto, è prevista l'esclusione per tutti i veicoli sopra elencati per **i giorni 25 e 26 dicembre 2024**. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

() quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

2b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;

2c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

2e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01.10.2024 al 15.04.2025);

2g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

2h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL (Trasporto Pubblico Locale);

2i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

2j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.U.A.), nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

2m) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di Padova).

Preso atto inoltre delle seguenti note operative:

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE - NESSUNA ALLERTA (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Ritenuto di uniformarsi ai provvedimenti di cui alle premesse ad eccezione di alcune deroghe comunali.

Dato atto che è vigente lungo le vie : Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. ton.5, come da Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010, appartenenti alle classe ambientale: Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Anti Particolato chiuso omologato).

Ritenuto inoltre di derogare al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza delle befana prevista il **06 gennaio 2025** (punto *1c e 2c*).

Vista l'Ordinanza n. 140 del 25.10.2017 "Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorigene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola - realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento zootecnici effettuati in ambienti confinati", emessa anche per il rispetto delle disposizioni n.37/2017 del T.T.Z "it0510 agglomerato Padova" in merito al piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. n. 57 dell'11.11.2004 e successivo aggiornamento con D.C.R. n.90 del 19.04.2016) sugli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico che prevede, oltre alle altre prescrizioni su orari e temperature, anche prescrizioni sull'interramento:

- *in contemporanea allo spargimento, l'immediato interrimento mediante aratura profonda non inferiore ai cm. 20 dalla superficie;*
- *l'interramento dei liquami zootecnici e del digestato, nei mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO, dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 4 ore successive dallo spargimento, in tutti gli altri mesi dell'anno l'interramento dovrà essere effettuato sempre nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dallo spargimento;*
- *sospensione delle attività di spargimento agricolo nei casi di attivazione del livello di "Semaforo Rosso".*

Considerato che con le disposizioni attribuite dal T.T.Z., riguardanti le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui succitato, sono state individuate anche le date riguardanti la programmazione delle domeniche ecologiche per i Comuni dell'Agglomerato di Padova e non vincolanti per il resto dei comuni; questa Amministrazione comunale ritiene opportuno attivare e programmare, anche nel territorio di Este, delle domeniche ecologiche da effettuarsi nei mesi di ottobre, novembre 2024 e febbraio, marzo e aprile 2025, estendendo le aree pedonalizzate, con limitazione del traffico, con iniziative da svolgere in centro all'insegna della sostenibilità e dell'aria pulita.

Inoltre i recenti cambiamenti climatici spingono sempre più verso lo sviluppo di tecnologie ad impatto zero e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e da qualche anno l'Europa è impegnata

nell'incentivazione all'utilizzo del biometano come carburante ecocompatibile per i veicoli a motore che può sostituirsi ai carburanti di origine fossile.

La Società SESA S.p.a., partecipata del Comune, ad oggi ha già implementato tecnologie per la produzione di energia elettrica e termica utilizzando il biogas, ottenuto dal recupero dei rifiuti delle raccolte differenziate, come combustibile in gruppi di cogenerazione e con il progetto, in fase di completamento, per la realizzazione ed esercizio di 6 linee impiantistiche indipendenti dedicate alla produzione di biometano per autotrazione di cui 5 linee da 1.500 Smc/h cad. e 1 da 500 Smc/h a biogas da digestione anaerobica di rifiuti organici e biodegradabili da raccolte differenziate urbane. Con tali impianti viene introdotto l'utilizzato per i trasporti in sostituzione dei carburanti fossili e recuperando contestualmente la CO₂.

Pertanto, partendo dalle raccolte differenziate degli scarti da cucina il ciclo si chiude con il recupero della CO₂, che viene reimpressa nel mercato con la produzione di biometano per i tutti i mezzi che svolgono la raccolta e, per il futuro, per la distribuzione per la cittadinanza a prezzi agevolati tramite apposita stazione di servizio. Considerato che i mezzi del servizio di raccolta circolano tutti i giorni per il tutto il territorio in quanto dedicati alle raccolte differenziate, la loro alimentazione mediante biometano, consente di evitare le aggiuntive emissioni di carburanti fossili, ottenendo così una filiera dove il rifiuto raccolto (scarti di cucina) viene trasformato in biometano.

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" in merito alle competenze del Sindaco;
- Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di adottare, per le motivazioni indicate puntualmente nelle premesse, le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico descritte in premessa, proposte nella riunione dell'ultimo Tavolo Tecnico Zonale del 29 luglio 2024 riportate nella Disposizione N. 44 inviata con nota pervenuta al prot. Com.le n. 34668 del 27.08.2023, per il livello di attenzione "**livello verde**" e per i livelli di allerta "**livello arancio**" e "**livello rosso**", come in premessa descritti, e secondo gli allegati A, B, C, come integrati e modificati dal Settore Ambiente dell'Amministrazione comunale, compresa la deroga nel periodo di nessuna allerta (colore verde) nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da **sabato 14/12/24 a lunedì 06/01/25; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25 e 26 dicembre 2024;**
3. di derogare per i veicoli privati compresi, di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.,
4. di escludere dall'applicazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale le strade esterne al perimetro di cui le seguenti vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Petrarca, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria e da allegato B "Elenco vie";
5. di mantenere le limitazioni previste nell'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del del 04.06.2010 lungo le vie : Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldeviso, Petrarca, Meggiaro, ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. ton.5, appartenenti alle classi ambientali : Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato);
6. di derogare al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza della befana del **06.01.2025** (punto **1c** e **2c**);
7. di prevedere il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici**, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe anche con il **Primo livello arancione per il periodo dal 01.10.2024 al 15.04.2025**, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (con riferimento all'Ordinanza Sindacale n.140/2017 od eventuali successive ordinanze emanate);

8. di aderire al progetto regionale “*MoVe-In*” che si affianca alle misure di limitazione della circolazione attive dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 e al potenziamento dei controlli volti all'accertamento dell'applicazione dei divieti, attraverso il monitoraggio delle percorrenze dei veicoli dei cittadini aderenti, permettendo, ai proprietari dei veicoli più inquinanti e che non possono affrontare i costi dell'acquisto di un nuovo veicolo, di poter circolare anche nelle zone in cui sono vigenti i blocchi orari e giornalieri disposti dalle ordinanze comunali per la qualità dell'aria, nel limite della soglia chilometrica annua assegnata;
9. sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV 1045 /2022, L.R 24 del 12.09.2023, DGRV 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. 230/23 limitatamente ai periodi dove ci sono le condizioni di nessuna allerta, ovvero durante il Livello “**Colore Verde**”;
10. di attivare e programmare delle domeniche ecologiche mensili, da effettuarsi nei mesi di ottobre, novembre 2024 e febbraio, marzo e aprile 2025, estendendo le aree pedonalizzate del centro, con limitazione del traffico, con iniziative da svolgere all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita;
11. di demandare – in relazione alle rispettive competenze – al Sindaco l’emanazione delle ordinanze applicative e ai dirigenti e/o responsabili dei settori competenti l’adozione degli atti amministrativi e la relativa modulistica di certificazione inerente le condizioni in deroga relative per l’applicazione delle limitazioni approvate con la presente deliberazione, nonché per quanto necessario per il progetto regionale denominato “*MoVe-In*”;
12. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line;
13. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.